

# TI\_GERICHTE 34.2000.31 vom 6. Februar 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-02-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_34.2000.31](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2000.31)

FR: TI\_GERICHTE 34.2000.31 du 6 février 2001

IT: TI\_GERICHTE 34.2000.31 del 6 febbraio 2001

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età.

### E. 2

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Il Consiglio federale può consentire deroghe. Nel 1994 l'importo minimo assicurato era di fr. 22'560, mentre nel 1995 di fr. 23'280 (cfr. H.R. Schwarzenbach-Hanhart, Berufliche Vorsorge in Text und Tafeln, Zurigo 1995, p. 216). Per l'art. 2 cpv. 2 LPP il Consiglio federale determina quali categorie di salariati non sottostanno per particolari motivi all'assicurazione obbligatoria. Tra questi vi sono appunto i salariati assunti per un periodo non superiore a tre mesi (art. 1 cpv. 1 lett. b prima frase OPP2). 2.6 In concreto dagli atti risulta (doc. \_\_, periodi assicurativi e salari notificati alla Cassa di compensazione) che la dipendente \_\_\_\_\_ è stata assicurata per un periodo nettamente inferiore ai tre mesi, e meglio dal 14 gennaio al 15 febbraio 1994. A giusta ragione quindi la datrice di lavoro sostiene che questa dipendente non sottostà all'assicurazione obbligatoria secondo la LPP e che quindi i premi in questa ipotesi non sono dovuti. Del resto questo fatto è stato anche implicitamente ammesso dall'attrice nello scritto del 12 novembre 1997 (VII). Essendo su questo punto la petizione infondata, i contributi e i relativi interessi riguardanti la dipendente \_\_\_\_\_ addebitati dall'attrice non sono dovuti. 2.7 Per il resto il calcolo effettuato dalla Fondazione risulta suffragato dalla necessaria documentazione (nominativo ed età degli assicurati, ammontare del salario, conteggi dettagliati; doc. \_\_); Il calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda su questi elementi e su quelli ricordati al paragrafo precedente (doc. \_\_); La convenuta dev'essere, quindi, condannata a versare l'importo di fr. 972.30 (fr. 1'397 - fr. 300, costi della decisione, e fr. 125.60 contributi relativi alla dipendente \_\_\_\_\_, cfr. doc. \_\_). 2.8 Per quanto riguarda le spese di gestione e quelle di diffida (cfr. conteggio doc. \_\_) si rileva che, secondo l'articolo 106 CO, il debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore eccedente gli interessi moratori (art. 104 CO), in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa. L'art. 7.3 delle condizioni di affiliazione stabilisce in particolare che " i costi che derivano da interventi straordinari dovuti a mancanza di collaborazione nell'attuazione dell'assicurazione, mancato pagamento dei contributi, ecc. sono carico del datore di lavoro." Tali spese, inoltre, per essere riconosciute, devono essere dimostrate (DTF 117 II 258). 2.9 In concreto l'Istituto collettore ha giustificato le spese addebitate e prodotto la "Tariffa dei costi amministrativi", nella quale viene quantificato l'ammontare

delle spese addebitabili (allegato al doc. \_). In tali circostanze i costi di cui è chiesto il pagamento in questa sede possono essere riconosciuti, in quanto trattasi di spese di cui all'art. 7.3 delle condizioni di affiliazione, che vanno poste a carico del datore di lavoro: in particolare di spese di diffida fr. 200 (fr. 100 X 2) e d'esecuzione (fr. 150, cfr. estratti conto al doc. \_, e lettere di sollecito doc. \_, cfr. tariffa costi amministrativi allegata alla decisione di affiliazione, doc. \_ e doc. \_). 2.10 L'Istituto chiede pure il versamento di interessi di mora. In concreto la convenuta è palesemente in mora (art. 102 CO; art. 103 CO) con il pagamento dei contributi. Di conseguenza possono essere riconosciuti interessi dimora al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 2 CO). 2.11 Non possono invece essere ammessi i costi relativi all'emanazione della decisione, pari a fr. 300. In proposito va rilevato che l'Istituto di previdenza è infatti in possesso di un titolo cresciuto in giudicato (la decisione di affiliazione) che gli permette di promuovere un'esecuzione nei confronti della convenuta e parimenti ottenere il rigetto dell'eventuale opposizione (art. 80 cpv. 2 LEF). Se il TCA statuisse su tali spese vi sarebbero due giudizi sullo stesso oggetto, ciò che è inammissibile in virtù del principio della res iudicata. Il risarcimento di tali spese non è una controversia ai sensi della LPP in senso lato o in senso stretto (art. 73 LPP; cfr. SVR 1995 BVG Nr. 21 p. 53ss.). Su questo punto la petizione va quindi respinta. 2.12 Con la petizione l'attrice chiede infine la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo no. \_\_\_\_\_ emesso dall'Ufficio esecuzione e fallimenti di \_\_\_\_\_; Secondo la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss. Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes", in *Droit privé et assurances sociales*, Friburgo 1990, p. 241ss (251 e 252); La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, per l'importo di fr. 1'322.30, oltre a interessi del 5% dal 7 aprile 2000, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione. 2.13 Secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell'articolo 8 cpv. 2 LALPP la procedura è di principio gratuita. Di conseguenza non vengono addebitate spese.